

# *STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE CATARATTA CONGENITA"*

## **ART. 1 (denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "**APS Cataratta Congenita Ente di Terzo Settore**" avanti chiamata per brevità "Associazione", con sede legale nel comune di Grosseto e con durata illimitata.

## **ART. 2 (scopo, finalità e attività)**

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, con finalità rivolte in particolare alla patologia "cataratta congenita" e/o in generale alle patologie rare collegate, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale:

- 8) organizzazione di raduni ed incontri a livello locale e nazionale fra gli associati aperti anche a coloro che si dimostrino interessati ad entrare a far parte e/o collaborare con l'Associazione, attraverso l'affitto di locali adatti e la collaborazione di figure professioniste e/o di volontari per l'eventuale intrattenimento dei presenti (in particolare dei minorenni);

- 9) stipula di convenzioni con esercizi commerciali, di accoglienza, turistici, con studi legali, studi medici, con assicurazioni, con centri di riabilitazione ed in generale con esercizi, centri ed enti la cui attività possa riguardare la patologia "cataratta congenita" e/o in generale le patologie rare, per consentire agli associati di avere agevolazioni nella fruizione dei servizi offerti da tali esercizi ed enti, eventualmente con i relativi costi in parte o in tutto a carico dell'Associazione;
- 10) organizzazione di convegni con il coinvolgimento di medici, oculisti, riabilitatori visivi, ortottisti, ottici, psicologi, educatori ed operatori sanitari ed in generale specialisti, operatori ed esperti della vista con particolare riguardo alla patologia "cataratta congenita", all'oftalmologia pediatrica ed in generale alle patologie rare, per aggiornamenti, dibattiti, confronti e novità;
- 11) organizzazione di corsi di formazione e/o di aggiornamento con particolare riguardo alle patologie dell'apparato visivo ed a tematiche ad esse correlate nonché alle branche della medicina ed alle altre discipline legate allo sviluppo fisico e psicologico dell'individuo anche in relazione all'ambiente all'interno del quale è inserito, avvalendosi della collaborazione di società esperte del settore;
- 12) organizzazione e/o partecipazione di/ad eventi sportivi e/o ludici con finalità di raccolta fondi a favore del sostentamento e delle iniziative dell'Associazione stessa e/o di progetti le cui finalità siano coerenti con l'attività dell'Associazione;
- 13) sostegno a progetti di ricerca scientifica di particolare interesse per lo studio e la cura della patologia "cataratta congenita";
- 14) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale e per la conoscenza della patologia "cataratta congenita" nonché di altre patologie rare ad essa collegate;
- 15) formazione\educazione scolastica ed extra-scolastica per la gestione del soggetto affetto da "cataratta congenita";
- 16) attività commerciali atte al sostentamento delle iniziative e dei progetti dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 17) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone e/o famiglie svantaggiate affette dalla patologia "cataratta congenita" e da eventuali complicazioni ad essa correlate e/o ad altri enti di terzo settore che collaborino con l'Associazione al perseguimento di determinate finalità e/o alla realizzazione di determinati progetti d'interesse sociale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Tale attività di raccolta fondi può essere praticata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(ammissione e numero degli associati)**

**Il numero di associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.** Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti di Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà compilare il form presente sul sito internet dell'Associazione. Chi non avesse accesso ad Internet dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (ex Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Fino a tale pronuncia la domanda è da intendersi sospesa.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nell'adempimento di compiti richiesti dall'Organo di Amministrazione o proposti dagli associati stessi ed approvati dall'Organo di Amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporsi ed essere eletti come "referenti regionali";

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- se eletti "referenti regionali", rispettare ed attenersi al relativo regolamento.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per mancato pagamento della quota annuale per una (o più) annualità, morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione oppure svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'istanza di esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Fino a tale pronuncia la deliberazione di esclusione è

da intendersi sospesa.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Organo di Amministrazione (ex Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

## **ART. 7 (Assemblea)**

**Nell'Assemblea** hanno diritto di voto tutti coloro che, maggiorenni, sono iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni prima del suo svolgimento. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in fondo all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili (vale a dire che può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta per e-mail a ciascun associato e con pubblicazione sul sito internet e sui social media dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Agli associati privi di una casella di posta elettronica o di accesso ad internet la convocazione sarà spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
- fissa l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti da versare a mezzo bonifico bancario o bollettino postale o mezzi di pagamento elettronici;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, se l'associato oggetto del provvedimento dell'Organo di Amministrazione faccia espressa richiesta di appello;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- determina la sede dell'Associazione pronta a trasferirla ovunque in Italia, istituisce eventuali sedi secondarie ed eventuali sezioni distaccate ovunque in Italia;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. **Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.**

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Le variazioni dello statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria. È indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti; in seconda convocazione è indispensabile unicamente il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 dei presenti. **Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.** Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **ART. 8** **(Organo di Amministrazione)**

**L'Organo di Amministrazione** opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative autorizzando le relative spese;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- proporre la quota sociale annuale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

**L'organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.** Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati, da almeno un anno.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, anche da remoto, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di cessazione della carica o in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, l'Organo di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere non eletto. Ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità, l'Organo di Amministrazione provvederà, nella successiva prima seduta, alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci che sarà convocata entro tre mesi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9 (Presidente)**

**Il Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

**Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.** Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente sino alla convocazione del primo consiglio dell'Organo di Amministrazione che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Altri compiti principali del Presidente sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Organo di Amministrazione o di altro organo dell'Associazione;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

## **ART. 10 (Vicepresidente)**

**Il Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nei confronti dei soci e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

## **ART. 11 (Tesoriere)**

**Il Tesoriere** è colui al quale spetta il compito di curare l'amministrazione dell'Associazione, tenere ed aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere esamina ed approva, sottoscrivendolo, il bilancio di esercizio annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea.

## **ART. 12 (Segretario)**

**Il Segretario** svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, la tenuta del libro degli associati; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone all'Organo di Amministrazione le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del libro relativo.

Il Segretario è l'unico organo dell'Associazione che può essere retribuito secondo quanto previsto dal seguente art. 19 del presente statuto ed è altresì l'unico organo dell'Associazione che può essere ricoperto da un maggiorenne non iscritto nel libro degli associati.

## **ART. 13 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 15 (Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dall'Organo di Amministrazione; ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Vicepresidente (o altro componente dell'Organo di Amministrazione, secondo la deliberazione specifica); è fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

## **ART. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa) con decorrenza 1° gennaio e chiusura il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, scientifico che si reputino utili allo scopo sociale.

## **ART. 17 (Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura del Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- in occasione delle Assemblee ordinarie annuali;
- facendone espressa richiesta all'Organo di amministrazione e/o al Segretario.

## **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



**ART. 19**  
**(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Le assunzioni sono ratificate dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 20**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 21**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.